

PROTOCOLLO D'INTESA TRA AREACOM (Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza) E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente protocollo reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche, nonché al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).

2. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, gli enti contraenti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 119 del Codice e successive modifiche.

Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice, posti in essere da AREACOM in qualità di Soggetto Aggregatore, Centrale di Committenza e Stazione Appaltante.

Art. 3 - (Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto)

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti aderenti alle Convenzioni e Accordi Quadro stipulati da AREACOM e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonché l'esecuzione di lavori e opere di cui al presente protocollo è oggetto di programmazione effettuata ai sensi del Codice e successive modifiche, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 77 del suddetto Codice e successive modifiche.

2. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi e alle finalità della presente disposizione, ferma restando la autonomia istruttoria e decisionale in merito a strategie e contenuti degli atti di gara, AREACOM procede a dare preliminare informativa della propria programmazione alle

strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di effettuazione di gare non previste dalla programmazione di cui al punto precedente, con particolare riferimento agli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, AREACOM darà informativa alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prima dell'avvio della procedura ed in tempi utili per avviare un confronto.

Entro 10 giorni dall'informazione preventiva le OO.SS. oggetto della comunicazione possono chiedere l'attivazione di un confronto con AREACOM in merito alla stesura del bando ed al capitolato, al fine di:

- a) definire la clausola di salvaguardia del personale già impegnato nei servizi;
- b) individuazione del CCNL del settore merceologico di cui ai codici INPS;
- c) la definizione del costo della manodopera, determinato sulla base delle tabelle ministeriali, come previsto dall'art. 41 comma 13 del Codice;

Il confronto di cui sopra dovrà concludersi in tempi compatibili con quelli di pubblicazione comunicati da AREACOM in occasione della prima comunicazione.

Art. 4 - (Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici)

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, AREACOM, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevede elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera AREACOM richiede agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale (mansioni e qualifiche professionali) ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente oggetto dell'appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore ovvero del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 119 del Codice e successive modifiche, percorsi formativi al personale nonché il numero di infortuni occorsi nei 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 5 - (Criteri qualitativi premiali)

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108 del Codice e successive modifiche, nei contratti di appalto o di concessione basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, AREACOM considera quali criteri qualitativi premiali:

- a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto;

- b) i percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2008;
- c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;
- d) le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;
- e) le misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;
- f) il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;
- g) le misure per l'inserimento dei lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione, nonché dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è considerato quale criterio valutativo premiale di aggiudicazione solo nel caso in cui le suddette assunzioni riguardino una quota percentuale superiore al 30 per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa;
- h) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente e indicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.11 co.2 d.lgs. n.36/2023 con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete distaccante personale;
- l) patente a punti su sicurezza e legalità (art.27 co.1 e 1bis D.Lgs. n.81/2008).
- L) non applicazione del subappalto a cascata per le prestazioni o lavorazioni non indicate dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara ai sensi dell'art.119 co.17.

Art. 6 - (Clausola sociale)

1) L'operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative previste dal nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e a garantire l'applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ovvero trattamenti economici e normativi non inferiori rispetto alla gestione precedente. Nel caso di condizioni di esecuzione dell'appalto cambiate rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, le condizioni del personale da riassorbire sono definite in esito ad una verifica congiunta della stazione appaltante con appaltatore e le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 7 c.7.

2. Ai sensi dell'art.57 del codice, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione le predette clausole sociali

prevedono come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

3. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

4. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori dipendenti dell'appaltatore uscente soggetti a riassorbimento ai sensi del presente articolo, non possono essere obbligati a partecipare alla cooperativa in qualità di soci.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto di assorbimento del personale idoneo ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale indicando il numero dei lavoratori, il relativo inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione ed infine il giorno del pagamento delle retribuzioni mensili. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.

6. Il rispetto delle previsioni della clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento durante l'esecuzione dello specifico contratto è oggetto di monitoraggio da parte del Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui al capo IV.

7. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale (codici INPS) e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

8. Nei bandi e negli inviti AREACOM indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

9. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridico-normative di quello indicato da AREACOM e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

10. Nei casi di cui al comma 9, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione AREACOM acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato applica il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

11. AREACOM assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

12. ai sensi dell'art.102 del codice, nei bandi, negli avvisi e negli inviti AREACOM, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiede agli operatori economici di assumere i seguenti obblighi:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

13. Per i fini di cui al comma 10 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. AREACOM verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 7 - (Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi relative al cambio d'appalto)

1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall'avvicendamento nell'appalto sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo.

2. L'azienda uscente è tenuta a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell'appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell'associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre:

a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell'azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale;

b) misura dell'eventuale utilizzo del subappalto, dei contratti di rete e delle altre forme di collaborazione tra imprese che abbiano incidenza sul personale;

c) la descrizione dell'appalto cessato e la sua precedente durata temporale che comunque non potrà essere inferiore a un anno;

d) le ore di servizio, per gli appalti di servizi, previste dal capitolato;

e) le eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni;

f) il numero dei lavoratori, suddivisi per tipologia contrattuale e per inquadramento, utilizzati nell'appalto di riferimento nei dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso;

g) l'eventuale presenza di rapporti di lavoro sospesi che comportino il diritto alla conservazione del posto

h) la documentazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008;

i) la lista del personale assunto ai sensi della l. 68/1999;

l) l'eventuale partecipazione del personale ai corsi di formazione.

3. L'azienda aggiudicataria subentrante comunica, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, alle associazioni territoriali e di categoria di cui al comma 2, il subentro nel nuovo contratto d'appalto e i tempi e le modalità di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale di cui all'articolo 6.

4. Per il riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto cessato, previsto nella clausola sociale ai sensi dell'articolo 6 o laddove sia previsto nel contratto collettivo nazionale

di lavoro (CCNL), nella documentazione di gara sono incluse le seguenti informazioni relative al personale dipendente dell'appaltatore uscente:

- a) numero di unità in organico;
- b) qualifiche e categorie professionali;
- c) livelli retributivi;
- d) attività e mansioni svolte;
- e) anzianità di servizio;
- f) monte ore settimanale;
- g) sede di lavoro;
- h) indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della l. 68/1999 o mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;
- i) CCNL applicato di cui ai codici INPS;
- l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

5. L'obbligo per l'appaltatore uscente di fornire le informazioni di cui al comma 4 è inserito in una specifica clausola del contratto di appalto.

6. Una volta acquisite dall'operatore economico uscente le informazioni di cui al comma precedente, AREACOM convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per un confronto in merito alle predette informazioni finalizzato all'ottemperanza delle previsioni di cui alla presente legge.

7. Successivamente all'invio alle organizzazioni sindacali delle comunicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque almeno 15 giorni prima dell'effettivo subentro l'azienda aggiudicataria è tenuta ad esperire presso l'associazione territoriale scelta ovvero presso la sede aziendale, l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in merito all'avvio della gestione del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 8 - (Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, per la sicurezza e per la manodopera)

1. AREACOM, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tiene conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale di cui all'articolo 6, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi nonché dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

Art. 9 - (Pagamento delle retribuzioni)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, gli enti contraenti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 10 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico di AREACOM, ha valore triennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un pari periodo su richiesta di una delle parti.

L'Aquila, 7 novembre 2023

AREACOM

Firmato digitalmente da: Donato
Cavallo
Data: 07/11/2023 12:45:46

CGIL

Carmine Ranieri

CISL

Giovanni Notaro

UIL

Michele Lombardo



UNIONE REGIONALE UIL ABRUZZO
Via Turino, 14 - 65129 PESCARA
Tel. 085 6922611 - Fax 085 4216938
C.F. 80017000680